

IMU

ISTRUZIONI PER L'ACCONTO 2013

Il prossimo 17 giugno 2013 scade il termine per il pagamento della rata in acconto dell'IMU.

ALIQUEUTE

- Abitazione principale e pertinenze: 0,4 %
- Altri immobili: 0,9%

NOVITA' 2013

1) Con d.l. 21 maggio 2013, n. 54 **è stato sospeso il versamento dell'acconto IMU 2013** per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola) di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011

Nel caso in cui non venga adottato alcun provvedimento legislativo entro il 31 agosto 2013, l'acconto sospeso dovrà essere versato entro il 16 settembre 2013;

Per tutte le altre tipologie di immobili, il versamento della rata di acconto deve essere effettuato entro il 17 giugno 2013 sulla base delle aliquote approvate nel 2012 .

Dal 1 gennaio 2013 l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

Per effettuare il versamento sul modello F24 si devono utilizzare i seguenti codici tributo:

3918 – ALTRI FABBRICATI

3916 – AREE FABBRICABILI

2) Per gli immobili del gruppo catastale "D" la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato. I Comuni, tuttavia, hanno la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota; in questo caso il maggior gettito IMU è destinato al Comune stesso.

Per effettuare il versamento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sul modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributi:

3925 – IMU QUOTA STATO

3930 – IMU INCREMENTO COMUNE

BASE IMPONIBILE

Si ottiene applicando alle rendite risultanti in catasto (R.C.) rivalutate del 5%, i relativi moltiplicatori come indicato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	CALCOLO
Abitazioni, box, magazzini tettoie e sim.	da A/1 a A/9, C/2, C/6, C/7	(R.C.+ 5%) X 160
Uffici	A/10	(R.C.+ 5%) X 80
Caserme, scuole, ospedali collegi	da B/1 a B/8	(R.C.+ 5%) X 140
Negozi	C/1	(R.C.+ 5%) X 55
Laboratori artigianali e simili	C/3, C/4, C/5	(R.C.+ 5%) X 140
Edifici industriali e commerciali, alberghi e si	da D/1 a D/10 escluso D/5	(R.C.+ 5%) X 65
Istituti bancari, cambio e assicurazioni	D/5	(R.C.+ 5%) X 80

ABITAZIONE PRINCIPALE

E' l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile.

Non sono previste agevolazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.

PERTINENZE dell'abitazione principale

Sono considerate pertinenze gli immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7 con il limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale.

TERRENI

I terreni agricoli situati in aree montane o di collina sono esenti dal pagamento dell'IMU. L'elenco dei territori nei quali tale esenzione si applica è allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993. Il Comune di Casella è inserito in questo elenco.

Il Codice catastale del comune di Casella da indicare sul modello F24 del Comune di Casella è **B956**